



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**
Via Umberto I CAP 83030 Manocalzati AV

MANOCALZATI CANDIDA PAROLISE S. POTITO ULTRA ARCELLA MONTEFREDANE

e-mail: avic843004@istruzione.it avic843004@pec.istruzione.it

sito web: www.icmanocalzati.gov.it

codice meccanografico AVIC843004 codice fiscale 92046250640 codice univoco ufficio UFBRCB tel. 0825/675092 fax 0825/676700

Il presente regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto (approvato dal Collegio docenti del 15-12-2017 con delibera n. 32 e dal CDI in data 07-02-2018).

REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

"Educa i bambini e non sarà più necessario punire gli uomini"
(Pitagora)



Premessa

I bambini e gli adolescenti dei nostri giorni sembrano spesso annoiati ed aggressivi, ma, allo stesso tempo, fragili e bisognosi di punti di riferimento.

A scuola essi, ogni giorno, possono sperimentare processi di apprendimento e contemporaneamente misurarsi con errori, difficoltà e insuccessi, che influenzano la qualità della loro vita.

Le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità affidano, alle istituzioni preposte all'educazione delle nuove generazioni, due funzioni principali in ordine all'educazione alla salute e alla prevenzione delle dipendenze patologiche: quella informativa e quella formativa, da esplicare in modo continuativo e strutturale, attraverso programmi che si avvalgano degli strumenti ordinari dell'attività scolastica e mediante un'azione concertata e condivisa con le agenzie socio-sanitarie del territorio.

Legge 29 maggio 2017 n. 71: disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

La legge contro il cyberbullismo è entrata in vigore il 18 giugno 2017 di seguito, i punti di maggiore interesse:

- La norma fornisce per la prima volta una **definizione giuridica del cyberbullismo** come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo (Art.1) e indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo nell'episodio) da attuare in ambito scolastico e non solo.

- La legge definisce il **ruolo dei diversi attori del mondo della scuola italiana** (MIUR, USR, Istituti Scolastici, Corpo docente) nella promozione di attività preventive, educative e ri-educative. L'insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo. In particolare:

1. Ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un **referente** con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
2. Per il triennio 2017-2019 è prevista una **formazione** del personale scolastico sul tema.
3. Verrà promosso un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.
4. Il **Dirigente Scolastico** che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informerà tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti e il patto educativo di corresponsabilità scolastici dovranno essere integrati con riferimenti a condotte di cyberbullismo.
5. Le istituzioni scolastiche devono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi. Gli uffici scolastici regionali sono chiamati a promuovere progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni integrate sul territorio di contrasto del cyberbullismo e educazione alla legalità.

- Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gdpd.it.
- È stata estesa al cyberbullismo la **procedura di ammonimento** prevista in materia di stalking (art.612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art.594 c.p.), diffamazione (art.595 c.p.), minaccia (art.612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art.167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenni, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento **da parte del questore**. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- I **servizi territoriali**, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, **promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime** di cyberbullismo e per **rieducare**, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.

"BULLISMO" il mobbing dell'età evolutiva

Questo termine di nuova generazione indica atti di violenza a scuola generalmente nel periodo adolescenziale e pre-adolescenziale: è un abuso di potere che, purtroppo, non sempre viene denunciato.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi: prima di tutto bisogna distinguere il bullismo dai semplici giochi o ragazzate.



Si tratta sempre di bullismo e ognuna di queste modalità danneggia la vittima, creando disagi di varia gravità.

IL **CYBERBULLISMO** riguarda una forma di bullismo online che colpisce i giovanissimi, soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie. Le nuove tecnologie vengono usate per intimorire, mettere in imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre persone.

Gli alunni di oggi hanno ottime competenze tecniche ma manca loro la consapevolezza sui rischi del mondo digitale.

L'obiettivo di questo regolamento è orientare la nostra scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti, spesso ignorati o minimizzati: **bullismo** e **cyberbullismo** devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a

livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “*Linee di indirizzo e di indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “*Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi e applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*”;
- dalla direttiva MIUR n. 1455/06;
- Linee di orientamento MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “*Statuto delle studentesse e degli studenti*”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla legge 29 maggio2017, n.71
- Nuove Linee di orientamento MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti, un *referente* del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all’interno del PTOF corsi d aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i

presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE DEL "BULLISMOE CYBERBULLISMO":

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione e di informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI INTERCLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio

figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini
- esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non si possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche,previo consenso del docente.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutori e qualificate come Bullismo:

- ✓ la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- ✓ l'intenzione di nuocere;
- ✓ l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- ✓ Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- ✓ Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- ✓ Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che

la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

- ✓ Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- ✓ Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- ✓ Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- ✓ Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online.
- ✓ Sexting: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

MISURE CORRETTIVE E SANZIONI

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono realizzarsi in attività a favore della comunità scolastica. Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo **non sono in nessun caso accettati**.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente: chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, insicurezza e scarsa autostima.

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori e la collaborazione delle psicologhe del Consorzio di Atripalda.

PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI CYBERBULLISMO

- Immediata informazione al Dirigente Scolastico.
Spesso ai fenomeni di cyberbullismo sono collegati veri e propri reati, dei quali il D.S. non può ometterne denuncia all'autorità giudiziaria.
- Valutazione dei fatti da parte degli insegnanti di classe, del referente Bullismo e dello psicologo (raccolta di prove e di informazioni sull'accaduto).
- Se esistono prove oggettive si apre un protocollo e vengono stabilite le azioni da intraprendere.
- Supporto alla vittima e protezione, convocazione della famiglia e supporto nell'affrontare la situazione.
- Convocazione dei genitori del cyberbullo.

- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del cyberbullo;
- Scelta dell'opportuno ammonimento al cyberbullo;
- Valutazione di un intervento personalizzato:
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità (sospensione dalle attività extra scolastiche, lettera di scuse alla vittima e alla sua famiglia...; segnalazione ai Servizi Sociali del comune in caso di famiglia non collaborativa; eventuale denuncia (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (solo per ultraquattordicenni);
- Monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

CONCLUSIONE

Le misure idonee a contrastare il bullismo devono svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie. Il recupero dei "bulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e, quindi, famiglia, scuola, istituzioni. Solo così si potrà attuare un cambiamento e potremo assistere a sempre meno episodi di violenza tra i giovani e, per riprendere le parole di Pitagora, "... non sarà più necessario punire gli uomini".